

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Art.1, commi 816/836 e commi 846-847, Legge 160/2019)

approvato con Delibera dell'Assemblea con le Funzioni di Consiglio COMUNALE
n.58 del 26/4/2022

In base alla disciplina prevista dall'art.1, cc. da 816 a 836 e da 846 a 847 della Legge 27/12/2019, n. 160, è istituito dall'Amministrazione provinciale, a decorrere dal 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «Canone».

- *Il nuovo Canone sostituisce: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e limitatamente alle strade di pertinenza provinciale - il Canone non ricognitorio di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del "Codice della Strada" (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.). Il nuovo Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi ad eventuali prestazioni di servizi.*
- *Rimangono peraltro dovuti dagli interessati gli oneri relativi alle spese di istruttoria, al versamento dei depositi cauzionali, quando previsti, alla regolarizzazione dell'imposta di bollo e ad eventuali ulteriori costi amministrativi e procedurali espressamente indicati nel presente Regolamento.*

La redazione del seguente Regolamento, tiene conto dei seguenti disposti normativi:

- *D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;*
- *D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;*
- *Art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 Canone per l'occupazione del suolo pubblico nell'ambito del riordino della disciplina dei tributi locali;*
- *D.Lgs. n. 259/2003 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" e s.m.i.;*
- *Decreto Interministeriale 1° Ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali" e s.m.i.;*
- *D.Lgs. n. 33/2016, "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità" e s.m.i.;*
- *Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020);*
- *Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021) – art. 1 comma 848.*

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E LA POSA DI OPERE INTERESSANTI LE STRADE PROVINCIALI

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Opere per le quali occorre ottenere Autorizzazione, Concessione o Nulla osta
- Art. 3 – Dirigente del Settore, Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento
- Art. 4 – Istanza per la richiesta di Autorizzazione, Concessione o Nulla osta
- Art. 5 – Rilascio provvedimento amministrativo - Esecuzione e manutenzione opere relative
- Art. 6 – Modifica e rinuncia
- Art. 7 – Revoca
- Art. 8 – Rimozione d'urgenza
- Art. 9 – Durata e termini delle Autorizzazioni e Concessioni
- Art.10 – Rinnovi, proroghe, subentro/voltura
- Art.11 – Prescrizioni tecniche relative all'esecuzione dei lavori per i ripristini stradali
- Art.12 – Ordinanze di limitazione del traffico
- Art.13 – Convenzioni speciali
- Art.14 – Concessioni non censite, occupazioni abusive
- Art.15 – Sanzioni
- Art.16 – Obblighi dei concessionari (art. 28 del D.Lgs. n. 285/92)

TITOLO II

ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 IN SOSTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.17 – Canone unico
- Art.18 – Tariffe Unitarie
- Art.19 – Classificazione delle Strade Provinciali
- Art.20 – Oggetto del canone
- Art.21 – Esclusioni
- Art.22 – Esenzioni
- Art.23 – Soggetti titolati al pagamento del canone
- Art.24 – Determinazione delle tariffe annuali
- Art.25 - Determinazione delle tariffe giornaliere per le occupazioni temporanee
- Art.26- Determinazione delle tariffe del canone per le occupazioni con impianti e mezzi pubblicitari
- Art. 27 - Rimozione della pubblicità
- Art. 28 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 29 - Pagamento del canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità
- Art. 30 - Spese d'istruttoria e sopralluogo
- Art. 31 – Depositi cauzionali

- Art. 32– Recupero coattivo e rimborso del canone
Art. 33 – Sanzioni e indennità
Art. 34 - Autotutela

TITOLO III

IL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE D.LGS. N. 259/2003 e IL DECRETO INTERMINISTERIALE 1° OTTOBRE 2013 “SPECIFICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI DI SCAVO E RIPRISTINO PER LA POSA DI INFRASTRUTTURE DIGITALI NELLE INFRASTRUTTURE STRADALI”

- Art.35 – Opere civili, scavi ed occupazioni di suolo pubblico (estratto dell’art. 88 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i.)
Art.36 – Divieto di imporre altri oneri (estratto dell’art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i.)
Art.37 – Decreto Interministeriale 1° Ottobre 2013 “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”

TITOLO IV

APPROVAZIONE REGOLAMENTO

- Art.38 – Approvazione del Regolamento
Art.39 – Norme transitorie

- Allegato A – Classificazione strade
Allegato B – Indicazione delle tariffe ordinarie, dei coefficienti moltiplicatori e delle spese di istruttoria

TITOLO I

NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E LA POSA DI OPERE INTERESSANTI LE STRADE PROVINCIALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le occupazioni di qualsiasi natura di spazi ed aree pubbliche, nonché degli spazi ad essi sovrastanti e sottostanti, sono soggette ad Autorizzazione o Concessione o Nulla Osta.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutto il territorio del Libero Consorzio Comunale e disciplinano gli aspetti tecnici, i procedimenti autorizzativi e le prescrizioni, relativi alle Strade Provinciali e alle loro aree di rispetto.
3. Nel presente Regolamento vengono definite le disposizioni per il pagamento di un canone da parte del titolare del Provvedimento autorizzativo, laddove previsto, nonché le spese di istruttoria e i depositi cauzionali.
4. I principi fondatori sono la sicurezza stradale, la tutela del demanio pubblico e del valore ambientale e paesistico, assicurati, tra l'altro, attraverso il controllo sulla corretta esecuzione delle opere stradali e dei relativi ripristini.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Art. 2

Opere per le quali occorre ottenere Autorizzazione, Concessione o Nulla Osta

1. Sono soggette ad **Autorizzazione/Concessione**, le lavorazioni interessanti i tratti delle strade provinciali e loro pertinenze, esterne alla perimetrazione del centro abitato (il centro abitato è deliberato da ciascun Comune, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 285/92).
2. Il provvedimento di **Autorizzazione/Concessione**, può essere emesso nei seguenti casi:
 - a. apertura di nuovi accessi, trasformazione e variazione d'uso di accessi esistenti;
 - b. nuove diramazioni dalle strade provinciali ad aree o fabbricati laterali o variazione di diramazioni esistenti;
 - c. nuovi innesti di strade, sia pubbliche che private, alle strade provinciali o variazione di innesti esistenti;
 - d. realizzazione di opere e cantieri stradali;
 - e. attraversamenti, uso e occupazione del demanio stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o altri impianti ed opere;
 - f. occupazione del demanio stradale per parcheggio, esposizione pubblicitaria, esposizione automezzi o simili, o altri utilizzi.

3. Sono soggette a **Nulla Osta** le lavorazioni interessanti i tratti delle strade provinciali e loro pertinenze interne alla perimetrazione del centro abitato con popolazione inferiore a diecimila abitanti (il centro abitato è deliberato da ciascun Comune, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 285/92).

4. Il provvedimento di **Nulla Osta**, può essere emesso per tutti gli interventi elencati al precedente comma 2, se le opere ricadono all'interno del centro abitato.

Il Libero Consorzio rilascia il Nulla Osta in qualità di ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 285/92 e, successivamente, il Comune competente per territorio, provvederà al rilascio dell'autorizzazione/concessione vera e propria.

Il Nulla Osta avrà validità pari ad 1 anno, decorrente dalla data di rilascio. Trascorso il suddetto termine senza che sia stata ottenuta l'autorizzazione di competenza comunale o di altri enti, il Nulla Osta perderà di efficacia a tutti gli effetti. In tale ultimo caso potrà essere acquisito nuovo Nulla Osta presentando istanza di rinnovo compatibile con eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari emanate nel frattempo.

Gli eventuali canoni dovuti per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nei suddetti tratti stradali, spettano al Libero Consorzio e sono disciplinati dal seguente Regolamento.

5. Identificazione occupazioni con passi carrabili o accessi carrabili:

I passi e gli accessi carrabili, anche quelli esistenti, sono individuati a cura dell'intestatario con apposita targhetta identificativa o segnale di "passo carrabile" – divieto di sosta" di cui alla fig. II 78 art.120 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, dove deve essere indicato l'Ente proprietario della strada, l'autorizzazione, il numero e l'anno del rilascio.

Art. 3

Dirigente del Settore, Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento

1. Il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni e dei nulla osta così come la proroga, il rinnovo, il diniego, la revoca e l'annullamento delle stesse, spettano al Capo del Settore competente.
2. Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria e richiede l'eventuale documentazione integrativa necessaria per il proseguimento della stessa.
3. Il responsabile del servizio formalizza l'istruttoria sottoscrivendola e sottoponendola al Capo settore.
4. I predetti responsabili, provvedono in conformità al Regolamento sull'ordinamento dei servizi, approvato con Delibero del Commissario straordinario nelle Funzioni di Consiglio Provinciale n. 12 del 30 settembre 2016 e ss.mm.ii.

Art. 4

Istanza per la richiesta di Autorizzazione, Concessione o Nulla Osta

1. L'istanza rivolta al rilascio di Autorizzazione, Concessione e Nulla osta, deve essere inoltrata al Libero Consorzio su apposita modulistica predisposta dall'Ente stesso, redatta in conformità alle norme sul bollo, di valore corrente, regolarmente sottoscritta dal richiedente.

2. Alla domanda in bollo, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- ✓ copia del documento d'identità del richiedente;
- ✓ un'ulteriore marca da bollo, in conformità alle norme sul bollo, di valore corrente, che verrà apposta sull'atto finale; saranno esclusi dall'apposizione della marca da bollo gli enti pubblici, i consorzi e le comunità montane;
- ✓ ricevuta del versamento dei diritti d'istruttoria, secondo quanto determinato e aggiornato con apposito provvedimento dell'Ente e pubblicato sul sito web istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- ✓ le spese di ogni sopralluogo sono quantificate in €. 30,00 forfettarie, da aggiornare annualmente con decorrenza 1 gennaio 2021 in base all'intervenuto aumento dell'indice ISTAT;
- ✓ deposito cauzionale per interventi ricadenti all'esterno della perimetrazione del centro abitato, a garanzia della regolare esecuzione dei ripristini, secondo quanto determinato e aggiornato con apposito provvedimento dell'Ente e pubblicato sul sito web istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o, eventualmente, di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento, la cui entità è stabilita di volta in volta tenendo conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche interessate;
- ✓ schede descrittive: un questionario per ogni singolo intervento;
- ✓ elaborati grafici in triplice copia, firmati da un tecnico abilitato, come meglio specificato sul retro di ciascuna scheda descrittiva dell'intervento.

3. Nel caso in cui l'intervento di cui viene presentata istanza, coinvolge un ponte, dovrà essere presentata una sezione dettagliata e quotata, in scala opportuna, al fine di consentire al competente ufficio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, di esprimere il proprio parere di competenza.

4. Ciascuna istanza dovrà riguardare una sola strada provinciale.

5. Le istanze verranno istruite per ordine di protocollo e il provvedimento finale sarà adottato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. In caso di documentazione incompleta, i termini vengono interrotti con la richiesta di documentazione integrativa.

6. Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il Responsabile del Procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro **30 giorni** dalla data di ricevimento corrispondente a quella del protocollo.

7. L'istanza s'intende rinunciata se, trascorso un periodo di **90 giorni**, non siano pervenute le integrazioni richieste. E' ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.

8. I versamenti potranno essere effettuati tramite PagoPA o bonifico bancario, secondo le indicazioni reperibili sulla modulistica vigente, intestati al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, specificando la causale (diritti d'istruttoria, canone per l'occupazione di suolo, ecc.).

Art. 5

Rilascio provvedimento amministrativo - Esecuzione e manutenzione opere relative

1. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni richieste, il Capo Settore rilascia il provvedimento amministrativo entro 60 giorni, a decorrere dalla data del protocollo apposto sull'istanza.

2. Nel provvedimento sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.
3. I lavori di cui alle predette Autorizzazioni/Concessioni dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio dei provvedimenti sopra richiamati.
4. Il provvedimento dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, per essere esibito, a richiesta, a tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza stradale.
5. Le Autorizzazioni, Concessioni e Nulla Osta s'intendono in ogni caso accordati al richiedente, nel pieno rispetto del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii., subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - a) durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere compromessa la sicurezza del transito;
 - b) il provvedimento è accordato senza pregiudizio e fatti salvi eventuali diritti di terzi con l'obbligo del richiedente di riparare tutti i danni derivanti dagli interventi autorizzati;
 - c) dovranno essere ottenute le eventuali ed ulteriori autorizzazioni, nulla osta, benestare di competenza di altri enti o soggetti privati;
 - d) il Libero Consorzio Comunale ha facoltà di imporre nuove condizioni, revocare o modificare quanto concesso;
 - e) il richiedente ha l'obbligo di curare la perfetta esecuzione degli interventi da realizzare;
 - f) restano a carico del richiedente, la manutenzione degli interventi eseguiti nel corpo stradale e sue pertinenze, alla quale dovrà sempre ed immediatamente provvedervi, al semplice invito da parte del Capo del Settore o del Responsabile del Servizio competenti. La mancata o imperfetta manutenzione delle opere può comportare, a giudizio insindacabile del Libero Consorzio Comunale, e previa diffida, la revoca della Concessione o Autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati;
 - g) durante i lavori di costruzione e manutenzione delle opere, il richiedente dovrà adottare tutte quelle segnalazioni e previdenze atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza dei lavori, in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 e s.m.i.;
 - h) il richiedente è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o a cose in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente esclusa il Libero Consorzio da ogni responsabilità.

Art. 6

Modifica e rinuncia

1. Qualsiasi modifica all'Autorizzazione o Concessione, sia in corso d'opera che successiva, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, allegando il versamento per le spese di istruttoria e gli elaborati grafici necessari.
2. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere comunicata dal titolare della Concessione o Autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta e dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali.
3. Sia nel caso di modifica che di revoca, il concessionario dovrà ripristinare, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e termini indicati dal Libero Consorzio Comunale.

Art. 7

Revoca

1. In qualunque momento le Autorizzazioni/Concessioni/Nulla Osta possono essere revocate con provvedimento amministrativo, quando ricorrono le condizioni previste dal presente Regolamento o da norme di legge.
2. L'avvio del procedimento di revoca sarà comunicato all'interessato con un preavviso di almeno 30 giorni.
3. La revoca è prevista in particolare per:
 - √ le violazioni da parte del titolare delle Autorizzazioni, Concessioni e Nulla osta, o dei suoi aventi causa, delle prescrizioni contenute nel provvedimento;
 - √ mancato pagamento del canone unico dovuto, anche di una sola annualità;
 - √ danni alla proprietà provinciale;
 - √ mancata occupazione entro i termini stabiliti nelle Autorizzazioni/Concessioni/Nulla Osta;
 - √ violazione delle norme di legge o dei regolamenti in materia di occupazione dei suoli e delle modalità di sub ingresso;
 - √ uso diverso dell'occupazione, rispetto a quello autorizzato;
 - √ rinuncia su richiesta dell'interessato.
4. Alla scadenza o revoca dell'Autorizzazione/Concessione, il concessionario dovrà ripristinare, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e termini indicati dal Libero Consorzio Comunale.
5. Le Autorizzazioni/Concessioni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico, sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse.

Art. 8

Rimozione di urgenza

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Libero Consorzio, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.

2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.

3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il competente settore diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, il Libero Consorzio provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Art. 9

Durata e termini delle Autorizzazioni e delle Concessioni

1. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le concessioni permanenti hanno la durata massima di 29 (ventinove) anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta del concessionario e possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza corrispondere alcun indennizzo.

Il Canone relativo agli accessi ed ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità della tariffa per tempo vigente.

2. Vanno rinnovate anche le concessioni relative agli accessi per i quali il contribuente ha optato per il pagamento di venti annualità della tassa/canone occupazione o del Canone unico patrimoniale in unica soluzione, fatto salvo quanto disposto dal comma precedente.
3. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per impianti di servizi pubblici, (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In mancanza si applica quanto disposto per le concessioni permanenti.
4. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le autorizzazioni permanenti hanno la durata massima di 3 (tre) anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato e possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza corrispondere alcun indennizzo.
5. Le autorizzazioni temporanee hanno durata inferiore all'anno.
6. Il nulla-osta emesso dal Libero Consorzio deve essere rinnovato alla scadenza della concessione ovvero dell'autorizzazione di competenza di altro Ente.

Art. 10

Rinnovo, proroghe, subentro/voltura

1. E' data facoltà agli aventi titolo, meglio specificati nell'art.3 del presente Regolamento, di rinnovare, prorogare e volturare i provvedimenti già rilasciati, valutate le ragioni giustificative addotte dall'interessato, verificato che non siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio e verificato il rispetto della normativa vigente al momento della richiesta.

2. Si possono avere i seguenti casi:

a) Rinnovo del provvedimento

Le Concessioni e Autorizzazioni permanenti vanno rinnovate alla scadenza a meno che il titolare non presenti tempestiva rinuncia scritta.

b) Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori

Se i lavori sono stati iniziati ma non sono stati ultimati in tempo utile, il titolare deve presentare tempestiva domanda per la proroga del termine, entro 15 giorni dalla scadenza. La proroga va richiesta in carta semplice e dovrà essere allegata una copia dell'Autorizzazione, Concessione, Nulla Osta da prorogare.

c) Subentro/voltura del provvedimento

Nel caso di variazione del concessionario in fase di esecuzione dei lavori autorizzati, si può concedere il subentro/voltura dell'Autorizzazione/Concessione/Nulla Osta, previa domanda del nuovo intestatario, da fare in carta semplice.

Alla domanda di subentro/voltura, va allegata la precedente autorizzazione, una dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali autorizzate, gli atti dimostrativi del trasferimento (successione, cessione, variazione societaria).

Art. 11

Prescrizioni tecniche relative all'esecuzione dei lavori per i ripristini stradali

In caso di scavi per l'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali delle strade del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, i ripristini stradali dovranno avvenire secondo le prescrizioni tecniche disposte nel "Regolamento in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali" approvato con Delibera del Commissario Straordinario nella funzione di Consiglio Provinciale con n. 71 nella seduta del 15 dicembre 2016.

Art. 12

Ordinanze di limitazione del traffico

1. Per l'esecuzione degli interventi che implicano limitazioni temporanee alla circolazione stradale, dovrà essere inoltrata richiesta scritta al servizio competente, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio lavori, per l'emissione della relativa ordinanza, specificando la durata dell'interruzione, gli eventuali percorsi alternativi e i relativi dispositivi segnaletici.
2. Qualsiasi danno diretto e indiretto ad impianti, opere, anche preesistenti, a persone e cose saranno a carico del titolare della autorizzazione/concessione, restando l'amministrazione concedente indenne da ogni responsabilità.

Art. 13

Convenzioni speciali

1. Su richiesta degli interessati o su iniziativa del Capo Settore, potranno essere stipulate con enti, aziende e società convenzioni speciali, in conformità con le norme contenute nel presente Regolamento, disciplinanti le Concessioni per la posa di tubazioni e impianti di qualsiasi genere, su aree del demanio e del patrimonio indisponibile del Libero Consorzio Comunale stesso.

Art. 14

Concessioni non censite, occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta Autorizzazione/Concessione, o quando l'Autorizzazione/Concessione sia scaduta, non rinnovata, revocata oppure realizzate in contrasto con quanto autorizzato, sono abusive.
2. Le occupazioni abusive, possono essere sanate, solo se compatibili con la normativa vigente, con le norme del presente Regolamento e se il possessore realizza le eventuali modifiche richieste. A tale scopo dovrà essere presentata istanza alla Libero Consorzio Comunale ai sensi dell'art. 4, ottemperando a tutti gli oneri finanziari connessi.

Art. 15

Sanzioni

1. L'esecuzione di opere in assenza di Autorizzazione o Concessione o non conformi alle prescrizioni delle stesse, sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) e s.m.i.

Art. 16

Obblighi dei concessionari (art. 28 del D.lgs. n. 285/92)

1. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai concessionari di ferrovie, tranvie, funivie, teleferiche, linee elettriche e telefoniche, oleodotti, metanodotti, acquedotti, gasdotti, fognature, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori, sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

TITOLO II

ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 IN SOSTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 17

Canone Unico

1. In linea con quanto previsto dalla Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), a far data dal 1° gennaio 2021, il Canone Patrimoniale di Concessione/Autorizzazione è sostituito dal 'canone unico', chiamato per semplicità 'canone' negli articoli che seguono del presente Regolamento.

2. Il canone annuo è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi.
3. Il canone annuo è commisurato ai metri quadrati (mq.) di occupazione, per la misura unitaria di tariffa, per tutte le altre occupazioni permanenti. Le occupazioni di superfici eccedenti i cinquecento (500) metri quadrati, sono calcolate e conseguentemente oggetto di pagamento del canone, in ragione del cinquanta per cento (50%).

Art. 18 **Tariffe unitarie**

1. La misura minima e massima delle tariffe unitarie è determinata da Leggi dello Stato. Dette tariffe, si riferiscono alla prima delle categorie di cui al successivo articolo 19 (Classificazione delle Strade del Libero Consorzio Comunale). La tariffa corrispondente all'ultima categoria, non può essere inferiore al 30% (trenta per cento) della tariffa deliberata per la prima categoria.
2. Il Libero Consorzio, sentiti i competenti uffici, stabilisce con delibera del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Provinciale, le tariffe unitarie. L'elenco delle tariffe è pubblicato (ai sensi dell'articolo 42, comma terzo, del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993) per almeno quindici giorni nell'Albo Pretorio ed è sempre consultabile sul sito web istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
Le predette tariffe unitarie potranno essere aggiornate con apposito provvedimento dell'Ente.
3. Gli importi delle tariffe potranno essere rivalutati annualmente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 19 **Classificazione delle Strade Provinciali**

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza della strada sulla quale insiste l'occupazione.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici provinciali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta da un insieme di vari elementi (centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare).
3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche del territorio di competenza del Libero Consorzio si basa su n. 3 categorie tariffarie, così come dettagliato nell'Allegato "A" del presente Regolamento, che ne fa parte integrante e sostanziale.
4. Se l'occupazione si riferisce a spazi ed aree pubbliche afferenti le strade provinciali, la tariffa da applicare per il conteggio del canone annuo è quella relativo alla categoria della strada.

Art. 20

Oggetto del canone

1. Sono soggette al pagamento del canone, le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo di:
 - a) strade e loro pertinenze, nonché di tratti di strada privata, chiusi sul fondo, che accedono a strada provinciale;
 - b) tratti di strada facenti parte di reliquati stradali: sono considerati reliquati stradali, tutte le superfici che, a seguito di realizzazione di progetti viari, sono rimasti esclusi dal sedime stradale oggetto di transito veicolare e di conseguenza, disponibili ad eventuale occupazione da parte di un privato;
 - c) spazi ed aree appartenenti al Demanio o al Patrimonio Indisponibile del Libero Consorzio comunale;
 - d) spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.
2. Sono parimenti soggette al pagamento del canone, le occupazioni di aree e spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al Demanio o al Patrimonio Indisponibile del Libero Consorzio, a far data dal passaggio stesso.

Art. 21

Esclusioni

1. Sono escluse dal pagamento del canone:
 - a) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, sporti e simili infissi di carattere stabile;
 - b) le occupazioni di spazi ed aree appartenenti al Patrimonio Disponibile del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, diversamente regolamentate con eventuali contratti di locazione;
 - c) le occupazioni permanenti con tende fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
 - d) le occupazioni permanenti con canali di irrigazione.

Art. 22

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici diversi, dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (articolo 87, comma 1, lettera c. del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986), bensì finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura scientifica;
 - b) le aree occupate dalle tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazione di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linee in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli, per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- i) gli accessi carrabili, quali scivoli o qualsiasi altro manufatto che agevoli il transito a soggetti diversamente abili;
- j) accessi pedonali singoli fino ad 1.5 ml.

Art. 23

Soggetti titolati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, dal titolare dell'atto di Concessione, Autorizzazione, Nulla Osta e, in mancanza di regolare Concessione/Autorizzazione/Nulla Osta, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. In caso di titolarità condivisa, l'obbligato principale al pagamento del canone è il primo intestatario del provvedimento di Concessione, Autorizzazione o Nulla Osta. L'ufficio competente informa, a mezzo posta, o PEC, i soggetti tenuti in solido al pagamento del canone, avvertendo che il mancato pagamento da parte dell'obbligato principale, comporta la modifica dell'avviso d'accertamento a ciascuno di essi.
3. Su richiesta dei contribuenti cointestatari della Concessione, Autorizzazione o Nulla Osta, il canone può comunque essere suddiviso per singolo intestatario nella misura da essi indicata.
4. La suddivisione decorre dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta e rimane valida ed immodificabile per gli anni successivi, fino a quando non sia presentata una nuova richiesta di modifica.
5. Per gli anni successivi a quelli del rilascio dell'atto di Concessione, Autorizzazione o Nulla Osta o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione, alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Art. 24

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici provinciali in cui è ubicata.

2. Per la Provincia la "*tariffa standard*" annua di riferimento è quella indicata dall'art.1, cc. 826 e 828 della Legge n. 160/2019 in base alla quale è determinato il Canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade appartenenti alla I^a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di II^a categoria è ridotta in misura del 80 per cento rispetto alla I^a categoria.
- c) la tariffa per le strade di III^a categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla I^a categoria.
- d) gli spazi ed aree facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente vengono in ogni caso equiparate alle strade provinciali di I^a categoria.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione - con indicazione degli importi minimi ove previsti - sono precisate nell'*Allegato "B"* del presente Regolamento.

5. L'Ente si riserva di rettificare le tariffe di cui all'allegato "B" in modo di assicurare un gettito pari o superiore a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, così come previsto dal comma 817 della legge 160/2019, con eventuali conguagli d'imposta da calcolarsi successivamente;

6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

7. La determinazione finale delle tariffe è rimessa in ogni caso ad un atto di governo del Presidente, avuto riguardo all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione o sulla quale è installato l'impianto, ai sensi del precedente articolo.

Le eventuali modifiche tariffarie sono adottate dall'Ente entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Gli atti di modifica delle tariffe anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Gli adeguamenti tariffari possono comprendere anche le variazioni legate all'incremento su base annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre di ogni anno.

Parimenti, possono essere oggetto di variazione in base al suddetto incremento annuale ISTAT gli importi dovuti a titolo di spese di istruttoria.

In caso di mancata assunzione di specifico atto annuale di approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 25

Determinazione delle tariffe giornaliere per le occupazioni temporanee

1. Le tariffe giornaliere relative alle occupazioni temporanee sono determinate di norma in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici provinciali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. La "*tariffa standard*" giornaliera di riferimento per la determinazione del Canone è quella indicata all'art.1, cc. 827 e 828 della Legge n. 160/2019, che costituisce la tariffa ordinaria. Essa è

determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade appartenenti alla I^a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di II^a categoria è ridotta in misura del 80 per cento rispetto alla I^a categoria;
- c) la tariffa per le strade di III^a categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla I^a categoria;
- d) gli spazi ed aree facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente vengono in ogni caso equiparate alle strade provinciali di I^a categoria.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono precisati nell'Allegato "B" del presente Regolamento.

5. Per determinate tipologie di occupazione temporanea vengono previsti moduli forfettari, indipendentemente dall'area sulla quale insistono le opere, sulla base di un periodo minimo di 15 giorni di occupazione e di specifiche unità di misura.

6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

7. Anche per tariffe giornaliere relative alle occupazioni temporanee si richiama quanto disposto dal comma 6 del precedente art. 24.

Articolo 26

Determinazione delle tariffe del Canone per le occupazioni con impianti e mezzi pubblicitari

1. Per l'occupazione effettuata tramite impianti e mezzi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il Canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

4. Per gli impianti ed i mezzi pubblicitari e segnaletici bifacciali la superficie espositiva viene raddoppiata, mentre per impianti polifacciali la superficie espositiva è data dalla somma di tutte le facce utilizzabili.

5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.

6. Per le frecce direzionali o pre-insegne, da considerarsi ad ogni effetto come forme pubblicitarie, nel caso di messaggi plurimi di attività o persone giuridiche diverse collocati sul medesimo pannello, il Canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascun soggetto reclamizzato, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario

cumulativo.

Articolo 27

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 28

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
Per gli anni successivi il **Canone va corrisposto entro il 31/04**, salvo diversa disposizione assunta dall'Ente.
3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo seguente considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
5. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
6. Il Canone d'importo inferiore a € 10,00 non è dovuto. Qualora il Canone da corrispondere per l'occupazione debba essere frazionato fra più comproprietari, l'importo minimo dovuto da ciascuno di essi non può essere inferiore a € 10,00.
7. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 29

Pagamento del canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, indipendentemente dal fatto che insistano fuori del centro abitato o all'interno di esso, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione nella misura del 20,00% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a Euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti presenti nei Comuni dell'ambito territoriale provinciale.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore a Euro 800,00.

3. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4. Il Canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso la piattaforma PagoPa, di cui all'articolo 5 del "*Codice dell'amministrazione digitale*" (D.Lgs. n. 82/2005), con presentazione, entro la medesima data, da parte del soggetto tenuto al versamento, di specifica dichiarazione da inviare al Libero Consorzio mediante posta elettronica certificata indicante il numero delle utenze oggetto di calcolo, suddiviso eventualmente per tipologia.

5. Alle autorizzazioni o concessioni rilasciate a persone fisiche esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni soprassuolo che non abbiano recapito in impianti per l'erogazione di pubblici servizi si applica il Canone annuale per ciascuna concessione nella misura seguente:

- occupazione soprassuolo fino a 10 ml. € 12,00 al ml. per strade di 1^a categoria
- occupazione soprassuolo fino a 10 ml. € 9,00 al ml. per strade di 2^a categoria
- occupazione soprassuolo fino a 10 ml. € 6,00 al ml. per strade di 3^a categoria
- occupazione soprassuolo oltre i 10 ml. € 0,16 al ml.

prevedendo comunque, l'importo massimo del Canone nella misura di € 120,00 annue, aumentato di € 60,00 per ogni mille metri o frazioni successive.

Per le occupazioni del sottosuolo che non abbiano recapito in impianti per l'erogazione di pubblici servizi si applica il Canone annuale per ciascuna concessione nella misura seguente:

- occupazione sottosuolo fino a 10 ml. € 6,00 al ml. per strade di 1^a categoria
- occupazione sottosuolo fino a 10 ml. € 4,50 al ml. per strade di 2^a categoria
- occupazione sottosuolo fino a 10 ml. € 3,00 al ml. per strade di 3^a categoria
- occupazione sottosuolo oltre i 10 ml. € 0,12 al ml.

prevedendo comunque, l'importo massimo del Canone nella misura di € 60,00 annue, aumentato di € 30,00 per ogni mille metri o frazioni successive.

Art. 30
Spese d'istruttoria e sopralluogo

1. Per il rilascio delle Autorizzazioni, Concessioni e Nulla Osta, dovranno essere versate le spese d'istruttoria e sopralluogo:
 - € 50,00 per ogni domanda per concessione e autorizzazione permanente (durata non inferiore ad 1 anno);
 - € 30,00 per ogni domanda di occupazione temporanea (domanda inferiore ad 1 anno) o domanda di rinnovo della concessione o autorizzazione permanente.
 - € 30,00 per ogni singolo sopralluogo.
2. Le predette spese d'istruttoria, sono determinate e aggiornate con apposito provvedimento dell'Ente e pubblicate sul sito web istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Art. 31
Depositi cauzionali

1. Per alcune tipologie di opere, alla presentazione dell'istanza, il richiedente deve dar prova di aver costituito deposito cauzionale, anche a mezzo di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.
2. Il predetto deposito cauzionale è determinato e aggiornato con apposito provvedimento dell'Ente e pubblicato sul sito web istituzionale del Libero consorzio comunale di Siracusa.
3. La cauzione sarà svincolata su richiesta dell'interessato previa verifica della regolare esecuzione dei lavori, non prima di 365 giorni dall'ultimazione degli stessi.
4. Il deposito cauzionale sarà decurtato delle spese che il Libero Consorzio deve sopportare per ripristinare il demanio e il patrimonio indisponibile nelle primitive condizioni, qualora il titolare dell'Autorizzazione o della Concessione non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo imperfetto.
5. Su richiesta degli interessati, verificata la sussistenza delle condizioni, può essere autorizzata la costituzione di deposito cauzionale annuale forfetizzato.
6. Il diritto alla restituzione del deposito cauzionale si prescrive, ai sensi del Codice Civile, trascorsi 10 anni dall'ultimazione dei lavori, senza che sia stata inoltrata alcuna richiesta di svincolo.

Art. 32
Recupero coattivo e rimborso del canone

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza, viene effettuata con le procedure previste dalla normativa vigente.
2. I contribuenti, in caso di somme versate e non dovute, possono richiedere alla Provincia il rimborso, con apposita istanza da presentarsi entro cinque anni dal giorno del pagamento.

3. Sull'istanza di rimborso, il Libero Consorzio provvede entro 90 giorni, dalla data di presentazione della stessa.

Articolo 33

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, c. 821, lettere g) e h) della Legge n. 160/2019, e precisamente:
 - a) l'indennità pari al Canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (*Codice della Strada*).
2. Sono da intendersi abusive le occupazioni effettuate senza la necessaria autorizzazione/concessione/nulla-osta rilasciati dalla Provincia. Parimenti abusive vanno considerate le occupazioni poste in essere prima che sia stato formalmente emesso il provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta, anche in seguito a regolare presentazione dell'istanza dell'interessato, ovvero quelle per le quali non si è provveduto a richiedere, in tempo utile, il rinnovo dell'atto di concessorio/autorizzatorio.
3. Nei casi di occupazione realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto al successivo art. 33.
4. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della Legge n. 689/1981.
Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada.
5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del Canone la sanzione viene fissata nella misura del 30,00% del Canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.
La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 né maggiore a € 500,00 nel rispetto della Legge n. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'avviso di accertamento di cui all'art. 1, c. 792, della Legge n. 160/2019.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
8. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione o autorizzazione deve essere corredata, per essere accettata, dell'attestato di versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle eventuali del Codice della Strada, consequenziali all'abuso.

9. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
10. In caso di ravvedimento, si applicano le riduzioni delle sanzioni previste come disposto dal D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, e s.m.i.

Articolo 34 **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente responsabile del Canone, o Funzionario da questo delegato, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Dirigente o Funzionario da questo delegato, responsabile dell'entrata.

TITOLO III **IL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE D.LGS. N. 259/2003 e** **IL DECRETO INTERMINISTERIALE 1° OTTOBRE 2013 "SPECIFICHE TECNICHE** **DELLE OPERAZIONI DI SCAVO E RIPRISTINO PER LA POSA DI INFRASTRUTTURE** **DIGITALI NELLE INFRASTRUTTURE STRADALI"**

Art. 35

Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico (estratto dell'art. 88 del D.Lgs. n.259/2003 e s.m.i.)

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dall'Ente locale, proprietario/gestore delle aree.
2. L'istanza dovrà essere conforme a quanto stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento, ad eccezione degli elaborati grafici, previsti in triplice copia, per i quali è sufficiente un'unica copia, che resterà a disposizione dell'Ente per il controllo dei lavori, una volta iniziati.
3. Per quanto concerne le spese d'istruttoria, gli operatori che forniscono reti di telecomunicazione elettronica, sono esonerati dal versamento, come meglio specificato nel successivo art. 36.
4. Il Responsabile del Procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o integrazione della documentazione prodotta. La richiesta di integrazioni, sospende i termini, pari a 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza/documentazione integrativa.

5. Il rilascio dell'Autorizzazione/Concessione comporta l'assenso all'effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
6. Gli operatori che forniscono reti di telecomunicazione elettronica, hanno l'obbligo di risarcire eventuali danni che possano dimostrarsi diretta ed esclusiva conseguenza del loro operato in relazione ai lavori autorizzati.

Art. 36

Divieto di imporre altri oneri (estratto dell'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i.)

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 259/2003, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, hanno l'obbligo di tenere indenne il Libero Consorzio Comunale in qualità di Ente proprietario o gestore delle strade oggetto di provvedimento autorizzativo, delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa.
2. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione del canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 18 del presente Regolamento. Le tariffe per occupazioni permanenti relative all'erogazione di pubblici servizi, possono essere rideterminate e aggiornate con apposito provvedimento dell'Ente e pubblicate sul sito web istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
3. Specificatamente, gli operatori che forniscono reti di telecomunicazione elettronica, sono esonerati dal pagamento delle spese d'istruttoria previsti all'art. 30 del presente Regolamento.
4. Dovrà essere fornita al Libero Consorzio Comunale, copia della polizza assicurativa CAR/RCT, in conformità all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., posto che tale polizza assicurativa deve essere posseduta da qualunque impresa che operi sul mercato e rappresenta una scelta obbligata ex artt. 1917 e 2043 del Codice Civile, a tutela del rischio d'impresa e della propria azienda, ma, soprattutto, per la tutela dei danni diretti ad impianti ed opere, anche preesistenti, e per i danni indiretti, tenendo indenne l'Amministrazione concedente, dell'eventuale risarcimento dovuto a terzi, a causa di eventi che comportano una responsabilità civile.

Art. 37

Decreto Interministeriale 1° Ottobre 2013 "Specifiche Tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali"

1. Il Decreto Interministeriale 1° Ottobre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17/10/2013) "Specifiche Tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali" stabilisce modalità e dimensioni dei ripristini stradali, sia provvisori sia definitivi, a fronte di scavi per reti di telecomunicazioni.

2. Gli operatori che forniscono reti di telecomunicazione elettronica, devono osservare ed ottemperare eventuali ulteriori prescrizioni impartite dall'Ente gestore della strada in fase autorizzativa, dettate da ragioni di sicurezza della circolazione stradale ed in funzione della tipologia dell'opera da realizzare, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del predetto Decreto Interministeriale 1° ottobre 2013.
3. Ai sensi del precedente comma 2, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, prescrive che anche gli operatori che forniscono reti di telecomunicazione elettronica, devono attenersi alle prescrizioni tecniche per i ripristini stradali, di cui agli articoli nn. 11 e 12 del presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 5, comma 2, del predetto Decreto Interministeriale 1° ottobre 2013, per salvaguardare la sicurezza delle strade, le infrastrutture digitali dovranno essere installate prioritariamente all'esterno della carreggiata, in posizione tale da non inficiare il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti e salvaguardare tutte le altre opere strutturali. Nel caso di impossibilità tecnica nell'utilizzo del marciapiede e della banchina, è consentito lo scavo in carreggiata, che dovrà essere realizzato il più vicino possibile al margine. Inoltre in caso di scavi che coinvolgono la corsia stradale con andamento irregolare (cosiddetto 'serpentone'), il ripristino stradale dovrà avvenire sull'intera corsia o carreggiata.
5. Nel caso in cui l'intervento di posa avvenga mediante scavo con minitrincea o microtrincea, su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del predetto Decreto Interministeriale 1° ottobre 2013.
6. Agli operatori che forniscono reti di telecomunicazione elettronica si prescrive il deposito, prima dell'inizio dei lavori, della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione asseverata del progettista di conformità del progetto e rispetto delle norme tecniche specifiche e del presente Regolamento;
 - b) dichiarazione del richiedente di aver conferito l'incarico di:
 - direttore dei lavori ad un professionista precisando i dati generali, il numero d'iscrizione all'albo/ordine professionale, i recapiti telefonici e l'indirizzo pec;
 - coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, precisando i dati del professionista incaricato, i recapiti telefonici e l'indirizzo pec;
 - impresa appaltatrice dei lavori con i dati del legale rappresentante e del responsabile del cantiere, indirizzo pec;
 - gli estremi della polizza ai sensi del precedente art.36;
 - c) al termine dei lavori dovrà essere depositato il certificato di regolare esecuzione/collaudo a firma del Direttore dei Lavori, la documentazione fotografica riguardante gli scavi, la posa delle tubazioni/cavidotti e i ripristini dei lavori eseguiti.

TITOLO IV APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Art. 38

Approvazione del Regolamento

1. In base alla normativa vigente, il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2021**.
Le successive modifiche ed integrazioni regolamentari deliberate dall'Ente, nonché le eventuali variazioni tariffarie, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento, qualora rese esecutive entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso contrario, le modifiche apportate avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, alla luce del combinato disposto dell'art. 53, c. 16 della Legge n. 388/2000 e dell'art. 15-bis, c. 2 del D.L. n. 34/2019, conv., con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019.
2. Il presente Regolamento per la disciplina dell'occupazione di spazi e aree pubbliche provinciali sostituisce, ad eccezione della sezione concernente le prescrizioni tecniche dei lavori per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni, il Regolamento approvato dal Commissario straordinario nelle Funzioni di Consiglio Provinciale con Delibera n. 71 del 15/12/2016.
3. Al fine di agevolare la massima diffusione dello stesso presso i cittadini/utenti ed i soggetti pubblici, eventualmente coinvolti a vario titolo nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi, si procede altresì alla pubblicazione del documento sul sito web istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Art. 39

Norme transitorie

1. Le Autorizzazioni, Concessioni e Nulla Osta rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, restano valide fino a scadenza. In caso di rinnovo, tali atti dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni previste dal presente Regolamento.
2. I Nulla Osta rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono la loro validità anche dopo l'entrata in vigore dello stesso, senza necessità di rinnovo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative ed ai regolamenti generali vigenti.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, s'intendono abrogate tutte le norme e disposizioni in contrasto con lo stesso.



Allegato A

CLASSIFICAZIONE STRADE

STRADE DI I^A CATEGORIA

S.P. N.	DENOMINAZIONE
1	AUGUSTA-BRUCOLI
2	S. CATRINI-PASSO DI VE'
3	AUGUSTA - VILLASMUNDO
4	AVOLA-MANGHISI
5	BUCCHERI - S. GIOVANNI
6	BUCCHERI- GIARRATANA
7	CASSARO-COZZO BIANCO BUSCEMI
9	CARLENTINI-SORTINO
10	CASSARO- FERLA-BUCCHERI
12	FLORIDIA – GROTTAPERCIATA - CASSIBILE
13	FRANCOFONTE-SCORDIA TRAV. MILITELLO
14	FUSCO -CANICATTINI PASSO LADRO
16	LENTINI-SCORDIA
18	NOTO-GIARRATANA
19	NOTO-PACHINO-MARZAMEMI
22	PACHINO-ISPICA
23	PALAZZOLO -GIARRATANA
24	PALAZZOLO-TESTA DELL'ACQUA NOTO
25	FLORIDIA-PRIOLO
26	ROSOLINI- PACHINO
27	S. ALESSANDRA - ROSOLINI
30	SOTTOMELILLI SORTINO
32	CARLENTINI-PEDAGAGGI
34	NOTO - CALABERNARDO
35	TRAVERSA ZUPPARDA
36	SOLARINO-DIDDINO
39	TRAVERSA BUSCEMI
40	ACCESSO STAZIONE CASSARO FERLA
45	CASSARO MONTEGROSSO
46	SIRACUSA-BELVEDERE- CARANCINO
47	LENTINI – CARLENTINI - AGNONE

55	BELVEDERE-STAZIONE TARGIA
57	CARLENTINI-BRUCOLI-CASTELLUCCIO - AGNONE
58	FANUSA-TERRAUZZA-MILOCCA
59	AVOLA-FIUMARA – CALABERNARDO - LIDO DI NOTO-PIZZUTA
60	MONTICELLI-ALBINELLI-CANNAZZOLI
63	RILIEVO-CANTERA
65	MARCELLINO AGLIASTRO MULINELLO
74	FLORIDIA-MONASTERI-CANICATTINI BAGNI
77	FUSCO-TREMILIA-GROTTONE
84	MARZAMEMI - PORTOPALO
95	PRIOLO-LENTINI
99	I ° ACCESSO FRANCOFONTE
100	BURGIO-LUPARELLO
104	CARROZZIERE-MILOCCA-OGNINA- FONTANE BIANCHE
108	GIOI- ZUPPARDA
110	TERRAUZZA- ISOLA
S.P. EX S.S. 114	SIRACUSA – PRIOLO – MONTEDISON
“ “	MONTEDISON – HOTEL MEGARA
N.C.	EX SS114 - SVINCOLO BELVEDERE – S.P. 25 (BRETELLA BELVEDERE)
N.C.	SVINCOLO PRIOLO NORD
EX S.S. 193	AUGUSTA BIVIO MARCELLINO AGLIASTRO
“ “	INNESTO RASIOM – INNESTO S.P. 96
SR 4	PANTANELLI – CASE BIANCHE - PETRONIA
SR 6	COZZO FLUA SCIVOLANEVE
SR 11	FERLA – PANTALICA – SORTINO (LATO FERLA)
EX A.S.I.	SVINCOLI E ACCESSO PORTO COMMERCIALE AUGUSTA
“ “	ASSE PENETRAZIONE SORTINO (Svincoli Sortino - Ex SS.114)
“ “	SVINCOLI CONDEA - ESSO
“ “	COLLEGAMENTO CON RELITTO EX SS. 114 (RAMO SECCO)
“ “	ASSE PENETRAZIONE VILLASMUNDO
“ “	ACCESSO A PUNTA CUGNO
“ “	ASSE PENETRAZIONE MEGARA
“ “	ASSE SECONDARIO MONTEDISON SVINCOLI PUNTA CUGNO
“ “	ASSE PENETRAZIONE MELILLI

STRADE DI II^ CATEGORIA

S.P. N.	DENOMINAZIONE
11	CODALUPO 1° E 2° TRATTO
15	AVOLA-BOCHINI-NOTO
17	FAVAROTTA-RITILLINI
21	PACHINO - PORTOPALO
28	SOLARINO-FUSCO-SORTINO
29	SORTINO-FICAZZI
33	FRANCOFONTE -RAGAMELE
37	SCALA DI MELILLI
38	TESTEMOZZE - CASSIBILE
44	PACHINO-MARZA
51	S. NICOLA-BELLUDIA
52	BELFRONTE-TAVERNA
53	CRETAZZO-CEFALINO - CAVADONNA
56	BIMMISCA-AGLIASTRO
60DIR.	VALLE DI PIOMBO
62	S. CUSMANO - GIANNALENA
64	NOTO-FIUMARA-NOTO ANTICA – TESTA DELL'ACQUA
66	TIMPAROSSA-COZZO CISTERNA
67	LENTINI-VALSAVOIA
68	BIVIERE-SCORDIA
69	REINA-RAPPIS
70	AGNONE-CELSARI
72	MARGIO-TALLARITA FRASSINO (LATO BUCCHERI E LATO FRANCOFONTE)
73	CUGNI- STALLAINI CANZERIA- CASSIBILE
76	DIDDINO-MONTICELLI-SIAZZA
78	BALATAZZA-TRIGONA
80	AGUGLIA-BANCAZZO-S. MARCO
81	STRADA DEL CASTELLUCCIO
85	MARZAMEMI-CHIARAMIDA
86	S.ALFANO- BIBBIA
88	LENTINI CIRICO'-PASSO VIOLA
89	CIFALINO PASSO BARONE CASE ZAPPULLA

90	PALAZZOLO-FALABIA-CASTELLUCCIO
92	FONDACACCIO-RAGAMELE
93	S. NICOLA - BONFORTE
96	AUGUSTA-MELILLI
97	PACHINO-MORGHELLA
105	S. FRATELLO PORCARIA
106	PALMERI-SAMPIERI
107	MARTELLI-OLIVETO
111	SERRA DEL VENTO – BOMBELLO TRE FONTANE
SR 1	VIA DEL RE
SR 2	SCALA ALAIMO - FONDACACCIO
SR 3	PONTE PIETRA
SR 5	FERLA-PEDAGAGGI
SR 8	PACHINO-MAUCINI
SR10	CASSINELLI - PIZZIFERRI
SR 11	FERLA – PANTALICA – SORTINO (LATO SORTINO)
SR 12	CASALICCHIO SERRAVETRANO CIURCA
SR 13	BOSCO DI SOPRA
SR 14	CARRATA
SR 15	CISTERNAZZA-DEGO - MONASTERI
	STRADA POI
N.C.	TAVERNA DIDDINO

STRADE DI III^ CATEGORIA

S.P. N.	DENOMINAZIONE
8	RENNA-TORRESENA SPOLVERIA
31	CURVA MOLISENA STAZIONE S. PAOLO
54	SORTINO-FIUMARA- MANDREDONNE
71	BUCCHERI-LA CAVA SUGHERETO
75	LENTINI-CROCIFISSO BROGUGLIARETO
79	CASTAGNA PAGLIARELLI- BOCHINI
82	PIRAINITO-RENNA
83	AVOLA-PETRARO - SANGHITELLO
87	PENNINO LUPPADA
91	TENUTA GRANDE - CARBONELLA
94	RIGOLIZIA-FALABIA
98	CAVA DI RUGLIO-CASE GRANIERI
101	SALINE PANZE LONGARINI
102	COZZO DEL PARROCO - BONIVINI

103	S. DEMETRIO PRINCIPE
109	MADONNA MARINA S. CURRAIOLO
SR 9	COLLO DI MONACO – BOSCO ROTONDO

S.B. N.	DENOMINAZIONE
1	C/DA SAN DEMETRIO
2	C/DA SAN LEONARDO
3	PANTANO DI LENTINI
4	GRANATI NUOVI
5	BARBIERI
7	RISTALLO MASICUGNO (ZONA SUD)
7	SAN DEMETRIO (ZONA NORD)
14	BOMMISCURO BONIVINI
15	BONIVINI AGLIASTRO
18	BOMMISCURO BELLISCALA
19	STAFENNA
20	BELLUDIA (ZONA SUD)
20	C.DA SAN CALOGERO GATTONE (ZONA NORD)
23	VADDEDDI (ZONA SUD)
23	DAGALA S. ANDREA (ZONA NORD)
26	PELAITA
27	PASSANETO
30	C/DA PASSANELLO
31	I° TRATTO PEDAGAGGI EREMITI
31	II° TRATTO BOSCO RAGAMELE
32	SPERONE (ZONA NORD)
32	CUBA (ZONA SUD)
33	CUBA FONTANELLE (ZONA SUD)
33	CARRUBBAZZA (ZONA NORD)
34	PADRO FULLO
36	NARBALATA STAFENNA
38	OLIVELLO CAVA LAZZARO
	STAFENNA PADRO
	VAMPADURA PADRO
	TRAZZERA BENUINI 1°, 2 E 3° LOTTO
	TRAZZERA FAVARA BIDURI AGLIASTRO UCCERI
	CELSARI
	CESARI IDROVORI
	C/DA CATALICCIARDO settentrione del lago
	C/DA BIVIERE meridione del lago
	MASSERIA MOTTAVA I° STRALCIO
	MASSERIA MOTTAVA II° STRALCIO
	SERRA DI RIGINO
	MATTAPONZO
	COZZO PANTANO LAGANELLI
	TRAZZERA RIPITATA
	R. TRAZZERA TORRERO FERRARO
	TRAZZERA SANTA MARIA

	TRAZZERA ZISOLA CURRAIOLO
	TRAZZERA ZISOLA ZUPPARDA
	STRADA GRANATI VECCHI 1° e 2° lotto



Allegato B

INDICAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE, DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA

Indicazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 30,00
2° categoria	€ 24,00
3° categoria	€ 18,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie temporanee le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 0,60
2° categoria	€ 0,48
3° categoria	€ 0,36

Per determinate tipologie di occupazione temporanea vengono previsti moduli forfettari, indipendenti dall'area sulla quale insistono le opere, sulla base di un periodo minimo di 15 giorni di occupazione e di specifiche unità di misura.

3. TARIFFA PER OCCUPAZIONE PERMANENTE CON CAVI E CONDUTTORE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI TARIFFA Canone dovuto al Libero Consorzio

COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI	€ 1,50	0,30 x n. Utenti
----------------------------------	--------	------------------

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 800,00 (ottocento)

4. DETERMINAZIONE CANONE PER ACCESSI O PASSI CARRABILI

Per l'applicazione del canone la superficie dei accessi o passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza dell'accesso sul fronte stradale per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Le tariffe ordinarie e gli importi fissati per le spese di istruttoria possono essere rivalutate annualmente entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno di approvazione, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fermo restando il potere dell'Ente di modificarne l'importo mediante atto di governo del Presidente.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA STRADA	COEFFICIENTI - TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA E TEMPORANEI FORFETARI	Unità di misura
1) Permanente del suolo per attività produttive	1^ CAT. 2^ CAT. 3^ CAT.	1,00 - € 30,00 0,80 - € 24,00 0,60 - € 18,00	2,00 - € 1,20 1,50 - € 0,90 1,00 - € 0,60	MQ
2) Accessi e passi carrabili per fondo agricolo o casa di civile abitazione	1^ CAT. 2^ CAT. 3^ CAT.	0,40 - € 12,00 0,30 - € 9,00 0,25 - € 7,50		MQ
3) Accessi e passi carrabili per attività o aziende: artigianali, negozi, supermercati, aziende agricole, ristorazione, B&B e simili	1^ CAT. 2^ CAT. 3^ CAT.	0,73 - € 21,90 0,60 - € 18,00 0,50 - € 15,00		MQ
4) Accessi e passi carrabili per: centri commerciali, industriali, distributori carburanti, cantieri	1^ CAT. 2^ CAT. 3^ CAT.	0,90 - € 30,00 0,70 - € 24,00 0,50 - € 18,00		MQ
5) Accesso temporaneo di cantiere	1^ CAT. 2^ CAT. 3^ CAT.		Fino ad un mese € 270 2,00 - 1,20	MQ x mesi
6) Insegna di esercizio posta sull'immobile dell'attività con superficie fino a 5 mq		Esente		5 MQ
7) Impianto pubblicitario/segnaletico Insegna di esercizio	1^ CAT. 2^ CAT. 3^ CAT.	1,20 - € 36,00 1,10 - € 33,00 1,00 - € 30,00		MQ
8) Segnalazioni e cartelli indicatori - Preinsegna	1^ CAT. 2^ CAT. 3^ CAT.		€ 30,00 (annuale cadauna)	MQ
9) Impianto pubblicitario/segnaletico-Insegna di esercizio NON posto sull'immobile LUMINOSO	1^ CAT. 2^ CAT. 3^ CAT.	2,40 - € 72,00 2,20 - € 66,00 2,00 - € 60,00		MQ
10) Striscione/locandina/stendardo per singolo elemento al giorno			€ 8,00 (per ogni 15 gg.)	Numero
11)Attraversamenti/fiancheggiamenti stradali che non hanno recapito in impianti per l'erogazione di pubblici servizi (soprasuolo)	1^ CAT. 2^ CAT. 3^ CAT.	1,00 - € 30,00 0,80 - € 24,00 0,70 - € 21,00	4,00 - € 2,40 3,00 - € 1,80 2,00 - € 1,20	MQ
12)Attraversamenti/fiancheggiamenti stradali che non hanno recapito in impianti per l'erogazione di pubblici servizi (sottosuolo)	1^ CAT. 2^ CAT. 3^ CAT.	0,80 - € 24,00 0,70 - € 21,00 0,60 - € 18,00	2,00 - € 1,20 1,50 - € 0,90 1,00 - € 0,60	MQ

13) Esercizio attività edile, anche con autoscale (ponteggi)	1^CAT. 2^CAT. 3^CAT		3,00 - € 1,80 2,80 - € 1,68 2,60 - € 1,56 dall'11 giorno riduzione al 50%	MQ
14) Serbatoi di capacità inferiore a tremila litri	1^CAT. 2^CAT. 3^CAT	0,25 - € 7,50 0,20 - € 6,00 0,15 - € 4,50	1,5 - € 0,90	MQ
15) Serbatoi di capacità superiore a tremila litri	0,25 + 0,25%		1,5 - € 0,90	ogni mille litri o frazione (tolleranza 5% misura capacità)
16) Tende e spazi soprastanti	1^CAT. 2^CAT. 3^CAT.	0,30 - € 9,00 0,25 - € 7,50 0,20 - € 6,00	1,5 - € 0,90	MQ
17) Occupazioni per giochi, attrazioni, attività dello spettacolo viaggiante			€ 25,00 (per ogni 15 gg.)	100 MQ
18) Autovetture uso privato su aree provinciali			€ 8,00 (per ogni 15 gg.)	MQ
19) Manifestazioni politiche (occupazione superiori ai 10 Mg), culturali, sportive effettuate senza scopo di lucro da società associazioni, comitati, partiti politici, etc.			€ 75,00 (per ogni 15 gg.)	100 MQ
20) Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto			€ 45,00 (per ogni 15 gg.)	20 MQ
21) Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione (occupazione singola)		6,00 - € 180,00		MQ
22) Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione (occupazione multipla)		6,00 + 50% (per ciascun apparato oltre il primo)		MQ

Spese di istruttoria e sopralluogo

€ 50,00	per ogni domanda di concessione/autorizzazione, Nulla Osta, rinnovo, revoca o voltura
€ 30,00	- per ogni singolo sopralluogo